

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza correlato all'eccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE**

Decisione

1. In conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto 22 luglio 2020, n. 977/PC/20, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

- a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la tutela della salute pubblica, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di preallarme;
- b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e la tutela della salute pubblica, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
- c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
- d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dal 22 luglio 2020 e per tutta la durata del preallerta, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della L.R. 64/1986;
- e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986.
- f) il rimborso delle spese di carburante e di pedaggi autostradali ai Comuni e alle Associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, è impegnata la spesa di Euro 42.000,00.- a carico dei seguenti capitoli delle uscite del

Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986, con possibilità di diversa ripartizione della spesa complessiva in base alle diverse esigenze che potrebbero verificarsi, tenuto conto dell'evoluzione della situazione:

- Euro 15.000,00.- sul capitolo 15000 delle uscite (PdC U 1.03.01.02.000 – Altri beni di consumo), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;
- Euro 5.000,00.- sul capitolo 15001 delle uscite (1.03.02.99.000 - altri servizi), a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1 dalla lettera dalla lettera a) alla lettera c) del presente provvedimento;
- Euro 10.000,00.- sul capitolo 15002 delle uscite (codice SIOPE 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettere e) e f) del presente provvedimento;
- Euro 10.000,00.- sul capitolo 15003 delle uscite (codice SIOPE 1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, lettera e) del presente provvedimento;
- Euro 2.000,00 - sul capitolo 15005 delle uscite (codice SIOPE 1.04.04.01.000 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) a copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1) lettera f) del presente provvedimento;

3. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 5.000,00.- relativa agli oneri straordinari previsti dal punto 1, lettera d) del presente provvedimento, è posta sul capitolo 16241 delle uscite (codice SIOPE 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione) a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte con le deliberazioni della Giunta regionale 39/2020 e 375/2020.

4. E' demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione della presente autorizzazione di spesa e l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

5. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Decreto n. 977/PC/20 del 22 luglio 2020, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della L.R. 64/1986, e per le motivazioni nello stesso illustrate, a decorrere dalla data del provvedimento medesimo e per la durata di mesi 6, lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19.

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

Da oltre una settimana la nostra Regione è interessata da un intenso flusso di migranti provenienti dal Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e Sri-Lanka e da altri paesi extra-Schengen, che dopo essere stati sottoposti alle procedure di identificazione e fotosegnalamento, vengono indirizzati al triage sanitario (smistamento e prima valutazione) e quindi sottoposti al periodo di quarantena previsto dall'attuale stato di emergenza Covid-19.

In considerazione del sovraffollamento delle strutture destinate alla quarantena dei migranti e della stringente necessità di garantire l'isolamento in modo da evitare la promiscuità durante il periodo di contumacia anche in considerazione del recente riscontro di positività al Covid-19 per quattro richiedenti asilo giunti alla caserma

Cavarzerani di Udine, è necessario predisporre le necessarie attività di supporto logistico, nonché di supporto alla vigilanza delle strutture contumaciali per impedire il diffondersi del rischio sanitario connesso all'attuale stato di emergenza Covid-19.

Pertanto, al fine di fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19, risulta necessario autorizzare le relative spese a carico degli appropriati capitoli delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile.

**Riferimenti
normativi**

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

- 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;

- 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".

3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi